da pag. 1-31 /foglio 1

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi Tiratura: 16740 Diffusione: 15308 Lettori: 87000 (DS0006901)



SEMPLIFICAZIONI

Via l'obbligo di pubblicare nelle note integrative del bilancio l'importo

delle sovvenzioni pubbliche

In arrivo sul tavolo del Consiglio dei ministri il pacchetto sulle semplificazioni (ddl più dpr)

Aiuti pubblici, stop gli obblighi

Al capolinea l'indicazione nelle note integrative del bilancio

DI GUIDO AFFABRIS

top all'obbligo di informativa sulle erogazioni pubbliche. Gli imprenditori non dovranno più pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, a loro effettivamente erogati dalle p.a. Obblighi in soffitta anche per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, i quali dovevano assolvere invece all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Sono alcune delle previsioni contenute nella bozza di ddl "per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese", che dovrebbe approdare al prossimo Consiglio dei ministri, affiancato da un dpr contenente norme, di natura amministrativa e regolamentare, stralciate dal ddl stesso. Al pacchetto, studiato anche al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Pnrr ed, in particolare, della Milestone M1C1-60, il governo sta lavorando ormai da mesi (la prima bozza risale a settembre 2023).

Di interesse "trasversale" l'intervento sull'art. 21-nonies della legge n. 241/90, che ridurrebbe da un anno a sei mesi il termine per l'annullamento in autotutela, da parte delle amministrazioni, dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di

vantaggi economici adottati in violazione di legge o viziati da eccesso di potere o da incompetenza.

Venendo a disposizioni di carattere settoriale, va evidenziata la proposta, in materia di filiera alimentare, che sopprimerebbe l'obbligo di porre in vendita il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto previo confezionamento, richiedendo semplicemente che il prodotto venga venduto ponendolo in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla sua natura.

Il ddl prevede poi misure consistenti nell'erogazione di un voucher del valore massimo di 10 mila euro da impiegare per la partecipazione di imprese artigiane a manifestazioni fieristiche, a valere sul fondo di cui alla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/21, art. 1, comma 700).

L'art. 67 del dlgs n. 59/2010 prevede che la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare al Suap del comune competente per territorio: il ddl semplifica la procedura, prevedendo la presentazione della Scia al comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede legale.

In materia di rifiuti, il ddl propone di considerare quali rifiuti urbani i rifiuti organici derivanti da attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato, inserendoli nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. n. 152/2006.

Con riferimento al settore turistico, il disegno di legge interviene sulle norme di cui al Codice della strada, dlgs n. 285/92, consentendo ai sindaci, con ordinanza, di prevedere la concessione in via temporanea alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli che non determini intralcio alla circolazione.

Riguardo alle attività del turismo all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici) il menzionato Dpr che si affianca al disegno di legge propone una norma speculare a quella prevista dal T.U. dell'edilizia (Dpr n. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. e.5), intervenendo sulla lett. A.27 dell'allegato A del Dpr n. 31/2017, per escludere la necessità di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, nei casi in cui normalmente è richiesta, per gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende anche attrezzate, nonche Øroulottes, campers, caravan, case mobili e simili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, installati dal gestore o da terzi anche in via continuativa per una durata non superiore a 48 mesi all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto regolarmente autorizzate sotto il profilo paesaggistico, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di sistemi di aggancio facilmente rimovibili alle reti tecnologiche e siano rimossi alla cessazione definitiva dell'azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi.

Riproduzione riservati



